



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1136551
del 04/08/2023

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Responsabile Unico del Procedimento: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it
Funzionario Referente: Dott.ssa Sara BUGATTO
tel. 010/5484395 e-mail: sara.bugatto@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura aperta ex art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti ad A.Li.Sa. - Centro Unico Regionale Distribuzione Farmaci per un periodo di mesi sei - lotti n. 9 - numero gara 9216134. Id Sintel 172207054

Risposte a richieste chiarimenti pervenuti alla data del 04/08/2023

Quesito n. 1

Lotti 6 - 7 - 8 - 9 Richiesta inserimento Starter Pack in lotto singolo

Così come già richiesto per la Gara Regionale pubblicata su SDAPA Farmaci Identificativo di gara: 3641399, si comunica che lo Starter Pack Ontozry (25 mg + 12.5 mg) deve essere inserito e gestito in un lotto a sé stante così come previsto per gli altri dosaggi. Si chiede inoltre di indicare il quantitativo presunto per lo starter pack. Rimanendo così strutturati i lotti, non è possibile per noi inserire offerta dedicata al solo Starter Pack.

Risposta:

La confezione starter è richiesta per l'avvio della terapia. Sul punto si richiama quanto espressamente previsto dal Disciplinare di gara paragrafo 15.2.4 comma 5.

Quesito n. 2

Lotti 4 -5. I farmaci richiesti, oggetto di fornitura da parte della scrivente, rientrano tra i prodotti il cui prezzo è determinato sulla base di uno sconto strettamente confidenziale riservato alle strutture del Sistema Sanitario Nazionale come sancito da accordo negoziale con AIFA sottoposto a specifiche clausole di riservatezza. Tale prezzo, pertanto, costituisce un segreto commerciale ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del nuovo Codice dei contratti pubblici ed è funzionale al raggiungimento dell'interesse pubblico all'approvvigionamento dei farmaci in questione da parte del SSN al miglior prezzo possibile. Ne discende che l'eventuale divulgazione del prezzo di aggiudicazione dei suddetti prodotti, rendendo

pubblico il richiamato sconto, pregiudicherebbe gravemente gli interessi commerciali della scrivente azienda e le stesse finalità di interesse pubblico sottese al richiamato accordo negoziale confidenziale. Con la presente Vi chiediamo, pertanto, di volerci confermare che, in caso di eventuale aggiudicazione, i prezzi offerti per i suddetti prodotti esclusivi non saranno resi pubblici, come peraltro contemplato dall'art. 111, comma 5, del Nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, il quale prevede testualmente che "talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto [...] possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione [...] sia contraria all'interesse pubblico [oppure] pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico [...]": e tra queste informazioni rientra pacificamente anche il prezzo di aggiudicazione qualora la sua divulgazione sia in grado di arrecare, come nel caso di specie, un ingiusto pregiudizio di natura commerciale all'operatore economico nonché alle rammentate ragioni di interesse pubblico sottese alla confidenzialità dello sconto offerto. D'altro canto, il contesto relativo alla fornitura dei prodotti oggetto della presente richiesta non è quello dell'evidenza pubblica, trattandosi di farmaci esclusivi, coperti da privativa industriale, per i quali non si sviluppa alcun confronto concorrenziale con altri operatori economici che possano vantare la titolarità di un interesse giuridicamente protetto ad avere accesso alle informazioni relative al prezzo di cessione alle strutture ospedaliere dei farmaci stessi. Alla luce di tutto quanto precede, auspichiamo che codesto Spett.le Ente voglia accogliere la richiesta di non pubblicare i prezzi di aggiudicazione dei farmaci esclusivi di cui sopra, dando espressa conferma alla scrivente dell'impegno assunto a tal riguardo. Rappresentiamo che, in caso contrario, la scrivente azienda non potrà, suo malgrado, prendere parte alla procedura in oggetto, dipendendo il prezzo offerto, come si è detto in apertura, dall'applicazione di uno sconto sul prezzo ex factory che deve rimanere strettamente confidenziale.

Risposta:

Si conferma l'applicazione dell'art. 111, comma 5, del Nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, laddove le ditte interessate ne facciano richiesta in sede di presentazione di offerta.

IL RUP

Dott.ssa Rossana Brandolin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e
norme collegate